

COMUNE DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA

ESTRATTO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 60 DEL 09/05/2005

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ENTE CHIESA S. STEFANO DI PONTECCHIO MARCONI. PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER BAMBINI DAI 24 MESI AI 36 MESI DENOMINATO SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE GUGLIELMO MARCONI

L'anno duemilacinque il giorno nove del mese di Maggio alle ore 17:30, in SASSO MARCONI nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.

All'appello risultano :

FABBRI MARILENA	Sindaco	Presente
RUSSO LUCIANO	Assessore	Presente
MANTOVANI ANDREA	Assessore	Presente
DALLEA ADRIANO	Assessore	Presente
MASETTI MASSIMO	Assessore	Presente
LANZARINI PIERPAOLO	Assessore	Presente
VENTURA SILVERIO	Assessore	Presente
FEDERICI SANDRA	Assessore	Presente

Presenti N. 8 Assenti N. 0

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale DR.SSA QUARANTA ANNAMARIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FABBRI MARILENA Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la normativa vigente

- che riconosce il diritto ad ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a favorire la qualificazione del sistema scolastico e formativo;

- che riconosce quale obiettivo prioritario, nell'ambito del diritto allo studio, la realizzazione di un sistema integrato di scuole dell'infanzia - pubbliche e private - basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative, in una logica di qualificazione delle stesse, promuovendo convenzioni tra gli Enti locali e le Scuole d'infanzia gestite da altri Enti senza fini di lucro;

Considerato che, seguendo un andamento divenuto costante negli ultimi anni, sono ulteriormente aumentate le richieste delle famiglie che chiedono l'inserimento dei propri figli all'Asilo Nido,

Rilevata l'opportunità e la necessità di offrire un'ulteriore risposta alle pressanti richieste ed accogliere la domanda di un servizio a tempo pieno vista l'insufficienza di posti nei nidi comunali;

Ritenuto fondamentale, in un quadro di pluralismo istituzionale e in una logica di confronto tra opzioni culturali e ideali diverse, il ruolo svolto dalle varie istituzioni educative presenti nel territorio comunale (statali, comunali e private, laiche e cattoliche) che - nel rispetto dell'autonomia dei soggetti - insieme concorrono all'obiettivo di generalizzazione del servizio, in modo da garantire il diritto di tutti i bambini e le bambine in età 24-36 mesi a godere di pari opportunità formative ed educative e una risposta qualificata alle molteplici e differenti esigenze delle famiglie;

Rilevato altresì che la presenza di tali istituzioni educative, nonché il loro forte radicamento nelle comunità sociali in cui operano, costituisce un patrimonio di grande valore, e che il suo consolidamento, sviluppo e qualificazione rappresenta un interesse della società nel suo complesso dal punto di vista sociale, culturale, della economicità e produttività degli interventi;

Vista la disponibilità espressa dalla Scuola Materna Parrocchiale "Guglielmo Marconi", a stipulare una convenzione con il Comune di Sasso Marconi, al fine di partecipare attivamente alla definizione di un sistema integrato di scuole pubbliche e private con finalità pubbliche;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione della convenzione con la scuola materna privata sopra citata, per tre anni, con decorrenza dall'anno scolastico 2004/2005;

Viste dunque lo schema della convenzione in allegato al presente atto per la scuola con la quale vengono stabiliti i criteri omogenei di gestione e standards di qualità minimi ai quali devono attenersi le scuole convenzionate;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi del T.U. 267/2000 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la convenzione stipulata tra il Comune di Sasso Marconi e l'Ente Chiesa Parrocchiale per la gestione di un servizio di accoglienza per bambini dai 24 ai 36 mesi denominato Sezione Primavera all'interno della Scuola Materna Parrocchiale Guglielmo Marconi.

Successivamente con separata votazione resa in forma palese all'unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4° comma del T.U. 267/2000.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SASSO MARCONI E L'ENTE CHIESA PARROCCHIALE "S. STEFANO" PER LA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER BAMBINI DAI 24 MESI AI 36 MESI DENOMINATO SEZIONE PRIMAVERA ALL'INTERNO DELLA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE "GUGLIELMO MARCONI" DI PONTECCHIO MARCONI.

L'anno addìdel mese di

FRA

L'Amministrazione Comunale di Sasso Marconi, rappresentata dal
.....nata ail

E

L'ente Parrocchia dicon sede in Sasso Marconi via in persona del legale rappresentante Parroco pro-tempore Don....., di seguito denominato "Ente Gestore" c. f.

PREMESSO CHE

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Caratteristiche del servizio

L'Ente Gestore si impegna a garantire nei propri locali di via.....n.....un servizio educativo rivolto a bambini dai 24 ai 36 mesi ed alle famiglie, denominato "Sezione Primavera" senza discriminazioni di sesso, razza etnica, cultura, religione, favorendo l'inserimento dei bambini in condizione di svantaggio socio-culturale o con deficit, nel quadro delle intese e degli impegni congiunti sul piano progettuale e finanziario tra Associazione, Comune e AUSL in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 1404/92 e successive modifiche.

Il Servizio è rivolto all'arricchimento della rete di opportunità formative presenti sul territorio Comunale integrando i servizi esistenti, favorendo la continuità formativa.

Il Servizio viene garantito dall'Ente Gestore per un massimo di 10 bambini di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi e per un periodo di 10 mesi all'anno da settembre a giugno con un orario giornaliero dalle 9.00 alle 16.30 e forme di flessibilità in entrata ed in uscita.

Per favorire la gradualità di inserimento dei bambini sono previste forme di partecipazione e compresenza all'interno del servizio dei genitori.

E' previsto altresì l'utilizzo di spazi in comune con altri servizi all'interno ed all'esterno.

ART. 2 – Partecipazione delle famiglie

L'Ente Gestore si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alle attività gestione della scuola, sia a livello organizzativo che pedagogico attraverso gli Organi Collegiali individuati nel regolamento dei servizi educativi dell'Ente Gestore.

ART. 3 – Contribuzione degli utenti.

L'Ente Gestore si impegna ad applicare le tariffe approvate annualmente dal Comune di Sasso Marconi per i servizi Nido del territorio.

ART. 4 - Orientamenti educativi programmazione e organizzazione del servizio.

L'Ente Gestore mantiene la propria autonomia pedagogica - didattica e rende noto il calendario annuale e l'orario di funzionamento del servizio. L'Ente Gestore si impegna altresì ad applicare gli standard quantitativi previsti dalle disposizioni regionali vigenti, per quanto attiene alla composizione numerica delle sezioni.

ART. 5 - Adeguatezza strutturale, disposizioni igienico – sanitarie e coperture assicurative.

L'Ente Gestore garantisce l'idoneità dei locali di funzionamento e alto svolgimento dell'attività educativa nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda la sicurezza, l'igiene, l'accessibilità dei locali.

In particolare l'Ente Gestore si impegna a realizzare quanto verrà ritenuto necessario ai fini dell'adeguamento della struttura adibita al servizio ai requisiti strutturali previsti dalle vigenti disposizioni regionali.

Il medesimo impegno viene assunto in caso di necessità di adeguamento del servizio sotto il profilo organizzativo.

L'Ente Gestore si impegna altresì ad osservare a far osservare le disposizioni igienico- sanitarie impartite dai competenti servizi dell' ASL ivi comprese le indicazioni igienico – sanitarie concernenti l'allontanamento, la frequenza e la riammissione dei bambini a seguito di malattie.

L'Ente Gestore dichiara di essere in possesso di idonee coperture assicurative per la responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell'attività.

ART. 6 – Qualifica e trattamento del personale.

L'Ente Gestore dichiara che il personale educativo e ausiliare, operante nel servizio, è in possesso del titolo di studio corrispondente all'incarico ricoperto ed in particolare relativamente al personale educativo, dei titoli di studio previsti dalla L.R. 1/2000. Nell'erogazione del Servizio l'Ente Gestore si avvale di associazioni di volontariato operanti sul territorio e regolarmente negli albi previsti dalla legislazione statale e regionale.

L'Ente Gestore applica al personale assunto e dipendente il contratto nazionale di lavoro stipulato tra i Sindacati Scuola confederali e la FISM.

ART. 7 – Formazione permanente e qualificazione del servizio.

L'Ente Gestore nel rispetto delle disposizioni della L.R. 1/2000 assicura nell'ambito dell'orario di lavoro del personale educativo un monte ore annuale destinato alla programmazione educativa, alla gestione collegiale della scuola, alla promozione della partecipazione delle famiglie, all'aggiornamento professionale.

Si impegna inoltre a promuovere la qualificazione e la continuità verticale con altri servizi scolastici sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con il Coordinamento Pedagogico comunale, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

Per realizzare la direzione tecnica e l'interazione con enti e agenzie educative del territorio l'Ente Gestore si avvale di proprie figure professionali qualificate con funzioni di coordinamento.

ART. 8 – Servizi per l'accesso.

L'Ente Gestore assicura un proprio servizio di mensa, nella piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste in materia , nonché nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'AUSL.

ART. 9 – Impegni dell'Ente Gestore

L'Ente Gestore si impegna a ammettere i bambini al servizio Nido sulla base dell'apposita graduatoria unica comunale riservandosi n. 2 posti a tempo pieno, da individuare direttamente a cura della Parrocchia

E' fatta comunque salva la facoltà per l'Ente Gestore di utilizzare proprie liste in mancanza di richiedenti collocati nelle graduatorie comunali.

L'inserimento di tali minori avviene nelle modalità indicate nel successivo art. 10.

L'Ente Gestore si impegna a fornire entro il 30 giugno di ogni anno la previsione di spesa per l'anno successivo , ed entro il 31 gennaio di ogni anno il resoconto dell'anno precedente.

ART. 10 – Istanze

L'Ente Gestore dichiara la propria disponibilità a prendere in esame, insieme all'Amministrazione Comunale, legittime istanze presentate dai cittadini utenti del Servizio.

ART. 11 – Modalità di accesso al servizio

Il Comune di Sasso Marconi entro il 14 Giugno di ogni anno comunica all'Ente Gestore i nominativi degli aventi diritto all'ammissione secondo le norme e le modalità vigenti per l'ammissione ai nidi comunali.

A tal fine, nel bando per l'ammissione, il Comune prevede la possibilità di esprimere la preferenza per il servizio primavera della Scuola Parrocchiale di Pontecchio Marconi

Relativamente ai pasti riservati, le ammissioni, dimissioni ed il sistema tariffario sono disciplinati dall'orientamento dell'Ente Gestore, nel rispetto dei criteri di accesso previsti dal regolamento comunale.

ART. 12 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna a sostenere finanziariamente l'Ente Gestore nell'erogazione e nella qualificazione dei servizi mediante la corresponsione di un contributo annuale per le spese di gestione. Tale contributo verrà quantificato di anno in anno sulla base delle effettive spese sostenute e le entrate derivanti da tariffe od altro, il contributo non potrà comunque superare €. 40.000,00

Il contributo verrà erogato subordinatamente alla conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione al funzionamento del servizio oggetto della presente convenzione.

ART. 13 – Modalità di erogazione dei contributi.

Ferma restando la realizzazione della condizione riportata al precedente art. 11 il contributo sarà erogato in due tranches:

- l'acconto di € 20.000 entro il 30 Novembre di ogni anno

- il saldo da quantificarsi sulla base della differenza come sopra calcolata a seguito di presentazione i rendiconto spese ed entrate

Per l'anno 2005 il contributo verrà erogato in un'unica soluzione a seguito del rendiconto spese per l'anno 2004 – 2005.

ART. 14 – Modalità di verifica e valutazione

A marzo di ogni anno è prevista una verifica da parte del Comune sull'andamento del servizio anche al fine di concordare una revisione del numero dei posti riservati in caso di necessità.

ART. 15 – Validità della convenzione.

La presente convenzione ha validità pari a tre anni scolastici con decorrenza dall'anno scolastico 2004 – 2005.

Alla scadenza le parti si riservano la facoltà di rinnovare la convenzione per ulteriori tre anni scolastici alle medesime condizioni previa adozione degli atti necessari da parte del Comune.

L'Ente Pubblico può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo incontro e successiva diffida, per provata inadempienza da parte dell'Ente Chiesa Parrocchiale "S.Stefano" degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivati dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Ente Chiesa fino al ricevimento della diffida.

L'Ente Chiesa Parrocchiale "S. Stefano" può risolvere la presente convenzione previo incontro e successiva diffida, di un anno per l'altro, per provata inadempienza da parte dell'Ente Pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardano in senso stretto l'attività della presente convenzione.

ART. 16 – Eventuali spese.

Le eventuali spese di registrazione o bollo che dovessero derivare dalla presente convenzione saranno a carico dell'Ente Chiesa Parrocchiale "S.Stefano".

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'ENTE PARROCCHIA

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to DR.SSA FABBRI MARILENA

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to DR.SSA QUARANTA ANNAMARIA

E' copia conforme all'originale
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 18/08/2000 n. 267);
- è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. 267/2000) il _____ N° prot. _____;
- è stata comunicata al Prefetto (art. 135, comma 2, T.U. 267/2000) il _____ N° prot. _____;
- è stata trasmessa al CO.RE.CO., per iniziativa della G.C.;

- che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il 09/05/2005;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000);
- decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.;
- dell'atto (art. 134, comma 1, T.U. 267/2000);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 133, comma 2, T.U. 267/2000), senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;
- non avendo il CO.RE.CO. riscontrato vizi di legittimità, come da certificato di esame in seduta del _____ atto n. _____ (art. 134, comma 1, T.U. 267/2000);
- è stata annullata dal CO.RE.CO. con ordinanza in seduta del _____ atto n. _____;
- è stata annullata parzialmente dal CO.RE.CO. con ordinanza in seduta del _____ atto n. _____;

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE